

Codice A1409D

D.D. 1 luglio 2026, n. 422

DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025 e D.D. n. 480 del 08 agosto 2025. Approvazione del documento recante "Indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi ai test di screening nel programma di sorveglianza della brucellosi bovina".



ATTO DD 422/A1409D/2026

DEL 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025 e D.D. n. 480 del 08 agosto 2025. Approvazione del documento recante “Indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi ai test di screening nel programma di sorveglianza della brucellosi bovina”.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale, prevede misure di prevenzione e controllo per alcune malattie ivi allegate;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, prevede che le norme di prevenzione e controllo di cui al Regolamento (UE) 2016/429, articolo 9, paragrafo 1, si applicano alle malattie elencate tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021, contiene una serie di norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prevede, tra le aree di intervento dell'allegato I (Prevenzione collettiva e sanità pubblica), la “D – Salute animale e igiene urbana veterinaria”, tra i cui programmi e relative componenti vi sono l'effettuazione di piani di eradicazione e la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere

a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", all'art. 13, comma 1, lettera d) prevede che il Ministero della Salute adotta programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie di categoria B e C, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi nei bovini;

con Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute sono stati adottati programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini, che contengono altresì misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni dalle malattie per il mantenimento di tale qualifica sanitaria.

Preso atto che:

il citato Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e s.m.i. prevede per i territori con *status* di indenne da infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* e da MTBC da più di due anni consecutivi, e per i territori indenni da leucosi bovina enzootica da cinque anni consecutivi, la possibilità di programmare i controlli con una sorveglianza annuale basata sui rischi;

tale Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che la Regione Piemonte avesse lo *status* di indenne da malattia per le infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* nei bovini.

Dato atto che:

con DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025 è stato approvato, ai sensi del DM 2 maggio 2024 e delle indicazioni di cui alla nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute, il "Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030";

la medesima DGR demandava a successivi provvedimenti del Responsabile del settore regionale "Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della direzione regionale "Sanità", la definizione dei protocolli applicativi ed ogni atto necessario all'attuazione tecnica del medesimo provvedimento;

con DD n. 480 del 08 agosto 2025 è stato approvato un documento contenente un protocollo operativo inerente l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne, tra le altre, per brucellosi bovina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*), il quale prevede misure da applicare a seguito di positività ai test sierologici (TRB/FDC) per la ricerca di brucellosi negli stabilimenti bovini situati in territori indenni da infezione.

Considerato che:

da un approfondimento condotto dagli esperti del Settore in esito al monitoraggio ed analisi dei dati di applicazione del citato programma di sorveglianza della brucellosi bovina nella Regione

Piemonte è emerso quanto segue:

- per il periodo 2023–2026 sono state evidenziate percentuali annuali di positività sul latte di massa comprese tra 0,64% e 1,94%, senza dare luogo a focolai confermati. Tali positività sono inoltre risultate basse e sostanzialmente stabili nel tempo, senza differenze statisticamente significative tra annualità;
- il numero delle positività nel triennio 2023–2025 è risultato sostanzialmente sovrapponibile o inferiore rispetto al numero di falsi positivi attesi secondo le performance dei test. Inoltre, il numero di positività al test milk-ELISA non confermate appare contenuto e coerente con il livello di falsi positivi atteso in un contesto epidemiologico di area indenne;
- le percentuali di positività al test FDC negli anni 2023-2026 risultano coerenti con l'utilizzo di questo test come metodica di conferma sui soggetti già risultati positivi ai controlli di screening;
- la presenza di un numero limitato di falsi positivi rappresenta inoltre un elemento atteso e coerente con l'applicazione di un piano di sorveglianza ad elevata sensibilità, finalizzato a garantire la massima capacità di individuazione precoce di eventuali situazioni sospette in un contesto epidemiologico indenne;

il citato Regolamento (UE) 2016/429, nel considerando n. 26 richiama la necessità che le autorità competenti nell'applicare le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali operino un bilanciamento rispetto agli interessi in gioco di tutela della sanità animale o pubblica e di salvaguardia delle imprese da possibili rilevanti conseguenze economiche. Infatti, prevede che “Misure normative di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità animale o pubblica”.

Dato, altresì, atto che:

gli Esperti del Settore, tenuto conto degli esiti del monitoraggio sopra richiamati e della conseguente necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle ASL indicazioni sulla gestione delle positività ai test di screening da interpretarsi alla luce di una valutazione complessiva che tiene conto di elementi epidemiologici, diagnostici, gestionali e normativi, al fine di distinguere tra infezioni probabili e possibili reazioni aspecifiche, hanno ritenuto opportuno integrare il protocollo operativo approvato con DD 480 dell'08 agosto 2025, predisponendo il documento recante “Indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi ai test di screening nel programma di sorveglianza della brucellosi bovina”, allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, caratterizzati da un approccio basato sull'analisi del rischio e demandando all'Autorità Competente Locale la valutazione delle situazioni sanitarie e l'adozione di misure proporzionate e adeguate al livello di rischio identificato.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare il Documento recante “Indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi ai test di screening nel programma di sorveglianza della brucellosi bovina”, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
- il Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute;
- la DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025;
- la DD n. 480 del 08 agosto 2025;

determina

1) di approvare il Documento recante Indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi ai test di screening nel programma di sorveglianza della brucellosi bovina”, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. INDIRIZZI_OPERATIVI_BRUCELLOSI_BOVINA_Allegato_A_def.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AI TEST DI SCREENING NEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DELLA BRUCELLOSI BOVINA

Il presente protocollo integra quanto già disposto dalla normativa regionale (DD 480/2025) in merito all'applicazione delle misure previste a seguito di positività ai test sierologici (TRB/FDC) per la ricerca di *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli stabilimenti bovini situati in territori indenni da infezione e si inserisce nel quadro normativo derivato dal Regolamento (UE) 2016/429 (di seguito "Regolamento"), che attribuisce all'Autorità Competente un ruolo centrale nella prevenzione e nel controllo delle malattie animali, introducendo un approccio fondato sull'analisi del rischio e demandando all'Autorità Competente la valutazione delle situazioni sanitarie e l'adozione di misure proporzionate e adeguate al livello di rischio identificato.

In tale contesto, la gestione delle positività ai test di screening viene interpretata alla luce di una valutazione complessiva che tiene conto di elementi epidemiologici, diagnostici, gestionali e normativi, al fine di distinguere tra infezioni probabili e possibili reazioni aspecifiche.

L'Autorità Competente Locale (ACL), sulla base delle evidenze disponibili e del contesto territoriale, applica misure secondo una **valutazione puntuale basata sul rischio** al fine di garantire interventi proporzionati ed efficaci, modulando gli interventi previsti dal piano di sorveglianza e garantendo al contempo il mantenimento dello *status* sanitario e l'efficacia delle misure di controllo.

Si definisce di seguito un indirizzo operativo per la gestione di positività ai test di screening per Brucellosi bovina basato su una analisi del rischio, riducendo i costi e limitando i blocchi alle situazioni di medio-alto rischio mantenendo un adeguato livello di sicurezza sanitaria.

L'applicazione delle suddette misure consente di assicurare il mantenimento degli obiettivi di sanità pubblica veterinaria e la riduzione degli impatti negativi non necessari, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento UE 2017/625, sugli allevamenti.

L'Autorità Competente Locale assicura la corretta attuazione del presente protocollo, che sarà oggetto di attività di monitoraggio e revisione periodica da parte del Settore regionale competente, in funzione dell'evoluzione del contesto epidemiologico e delle evidenze scientifiche disponibili. Restano ferme le disposizioni normative vigenti e le competenze istituzionali in materia.

1) Positività al latte di massa (milk-ELISA)

→ L'ACL inserisce il sospetto in SIMAN.

→ In questa fase lo *status* può non essere sospeso purché il Servizio Veterinario competente provveda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore, al campionamento, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, di sangue intero in provetta senza anticoagulante di tutti i capi che hanno contribuito a comporre il pool positivo (se individuati e identificati prima del prelievo di latte) oppure di tutti i capi di età superiore a 24 mesi o di età inferiore se in lattazione nel caso in cui non sia possibile risalire all'identificazione individuale dei capi che hanno composto il pool.

La prova che deve essere richiesta in fase di accettazione è il Test del Rosa Bengala (TRB o SAR). I campioni devono pervenire il prima possibile presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), sede diagnostica di Torino, previo accordo con i laboratori della diagnostica e della sierologia (011/2686242 - 011/2686417).

Il laboratorio esegue la prova di screening TRB ed il test FDC come conferma in caso di positività.

Contestualmente il Servizio Veterinario effettua un'accurata indagine epidemiologica per escludere un rischio di introduzione della malattia, attraverso l'analisi dello storico delle movimentazioni, la presenza di sintomatologia clinica (aborti), i contatti con altri stabilimenti

(pascolo, fiere e mercati), i parametri produttivi e riproduttivi, la verifica della situazione anagrafica (almeno gli ultimi cinque anni).

Qualora l'esito del test FDC risulti negativo, l'ACL rimuove il sospetto da SIMAN.

Fino alla conclusione delle indagini sierologiche, indipendentemente dall'esito, le movimentazioni si intendono bloccate per tutti gli animali dello stabilimento.

2) Positività alle prove sierologiche e attribuzione del livello di rischio

- Qualora il test FDC risulti positivo su una percentuale ridotta di capi (2-3% del totale provato), il Servizio Veterinario provvede a inserire il sospetto in SIMAN, sempre che tale adempimento non sia già stato eseguito in seguito al riscontro di positività sul latte di massa;
- In questo caso l'ACL può non sospendere immediatamente lo *status* previa un'accurata valutazione del rischio come prevista nel punto 1).

La valutazione del rischio deve essere eseguita dall'ACL in collaborazione con il veterinario aziendale e con l'eventuale supporto dell'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSPLV e permette la seguente classificazione:

- Allevamento a basso rischio: allevamento indenne, senza contatti a rischio nello storico delle movimentazioni, eventuali fenomeni di cross-reazioni già verificatesi in passato, probabilità di una positività derivata da cross reazioni.
- Allevamento a medio rischio: allevamento indenne, con possibili movimentazioni o contatti a rischio senza il riscontro di sintomatologia in allevamento.
- Allevamento ad alto rischio: allevamento indenne, sintomi compatibili con brucellosi (aborti, disordini di fertilità), contatti diretti o indiretti con stabilimenti sede di focolaio, introduzione di animali da aree non indenni. In questo caso la probabilità che l'esito sia un vero positivo è elevata.

Misure da applicare presso gli stabilimenti

Indipendentemente dal livello di rischio attribuito, gli animali sospetti (con positività al test FDC) devono essere isolati. La mungitura di questi animali deve avvenire separatamente e comunque dopo la mungitura dei capi negativi, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura; il colostro e il latte degli animali sospetti, qualora non venga distrutto, deve essere destinato unicamente all'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. Su tali animali deve inoltre essere posto il blocco delle movimentazioni.

Deve essere inoltre prevista da parte dell'operatore una revisione del piano di autocontrollo, con la collaborazione del veterinario aziendale, che comprenda un rafforzamento delle misure di biosicurezza (igiene, gestione dei prodotti dell'aborto, gestione degli animali con gli opportuni DPI).

Si evidenzia che la segnalazione di eventuali aborti è obbligatoria secondo normativa nazionale e regionale.

Solo ed esclusivamente per gli allevamenti a basso rischio l'ACL, nelle more del completamento dell'indagine epidemiologica e degli esiti di tutte le misure intraprese per attuare gli opportuni approfondimenti diagnostici, non sospende lo *status* sanitario; in presenza di esiti favorevoli sarà possibile rimuovere il sospetto da SIMAN.

Al fine di reintegrare gli animali risultati positivi al test FDC con il resto dell'effettivo è necessario ripetere il prelievo a distanza minima di 21 giorni, fino all'esito negativo del test medesimo.

Il Servizio Veterinario effettua inoltre un prelievo di feci per la ricerca di batteri in grado di causare reazioni crociate con *Brucella spp.* (in particolare *Yersinia enterocolitica* O:9, *Salmonella spp.*, *E. coli* O157:H7), secondo il protocollo diagnostico predisposto dall'IZSPLV ed indicato nel protocollo operativo regionale (DD 480/A1409D/2025). Il riscontro di positività ad agenti interferenti fornisce

indicazioni supplementari utili a definire lo stato di avanzamento dell'indagine epidemiologica, ma non sono vincolanti alla revoca delle prescrizioni impartite al/i capo/i positivo/i.

Previo accordo con i laboratori IZSPLV, è possibile integrare la diagnosi con test diretti (PCR) selezionando la matrice in base allo stato dell'animale:

- animale in lattazione: prelievo di un campione di latte;
- animale in *post partum*: un tampone vaginale.

Se in luogo degli approfondimenti diagnostici in vita l'ACL dispone l'abbattimento o la macellazione diagnostica dei capi positivi, presso il macello devono essere prelevati gli organi target per l'esame colturale. Nello specifico, il prelievo deve interessare: milza, utero, 4/4 mammari, testicoli, prostata, epididimo, vescicole seminali (e linfonodi associati), nonché i linfonodi iliaci, sottomandibolari, parotidei, retrofaringei e sopramammari. Il tempo di esecuzione di questa prova è di sei settimane.

Qualora gli animali risultino ancora positivi alla riprova con test FDC con titoli più elevati rispetto al primo campionamento, l'ACL applica quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024.

L'ACL ha il compito di verificare presso lo stabilimento il rispetto delle prescrizioni impartite mediante l'effettuazione di controlli e sopralluoghi (senza preavviso).